CAMERA DEI DEPUTATI N. 1660

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ONNIS

—

Modifica all'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente la guida di veicoli delle Forze armate

Presentata il 19 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, detta una disciplina rigorosamente limitativa in ordine alla guida di automezzi adibiti a servizi di emergenza, obbligando i conducenti al conseguimento del certificato di abilitazione professionale K E (articolo 116 del codice della strada; articolo 310 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

Opportunamente, peraltro, l'articolo 138 del codice della strada, mentre riserva un regime speciale e favorevole ai veicoli e ai conducenti delle Forze Armate, non trascura di estendere l'ambito della norma ai veicoli ed ai conducenti del Corpo Forestale dello Stato (articolo 138, comma 11, del codice della strada), in considerazione, deve ritenersi, dei compiti che a quest'ultimo sono devoluti.

Tuttavia, in Sardegna, con la legge regionale 5 novembre 1985 n. 26, è stato istituito un Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che, facendo capo alla Regione autonoma e non già allo Stato, non è in condizione di beneficiare delle favorevoli disposizioni dell'articolo 138 del codice della strada.

La presente proposta di legge intende porre rimedio a tale anomalia, per evitare che insormontabili difficoltà operative si frappongano al tempestivo ed efficace assolvimento delle funzioni istituzionalmente riconosciute al Corpo Forestale della Regione Sardegna.

Dette funzioni, se coincidono con quelle proprie del Corpo Forestale dello Stato, assumono poi in Sardegna più pregnante

rilievo, per la particolarità delle condizioni ambientali e la peculiarità delle esigenze che nell'isola si propongono.

Può pensarsi ai compiti di vigilanza, prevenzione e repressione in materia di caccia, pesca, e, ciò che maggiormente rileva, incendi nei boschi e nelle aree extraurbane (articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26). Com'è noto, infatti, il territorio sardo è esposto alla continua minaccia di incendi devastanti, quasi sempre di natura dolosa, che, divampando più agevolmente durante la stagione estiva, mettono a repentaglio la vita di intere comunità, determinano l'irreversibile degrado dell'ambiente naturale e pregiudicano la sorte di molteplici attività imprenditoriali.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, dunque, svolge un'attività essenziale ed irrinunciabile, ed è stato perciò dotato di una adeguata struttura operativa.

Quest'ultima, facendo affidamento su un contingente organico di circa 1250 unità, si articola in un apparato logistico-strutturale composto da un ispettorato regionale, sette ispettori dipartimentali, ottanta stazioni forestali e di vigilanza ambientale, sette basi elicotteri antincendi, sette strutture navali per la vigilanza nelle acque territoriali marittime, con il corredo di attrezzature e automezzi, in particolare fuoristrada e di pronto intervento.

Peraltro, la descritta struttura non sarebbe in grado di operare ove non fossero prontamente rimosse le incongrue limitazioni che le norme vigenti lasciano sussistere con riguardo alla guida di automezzi adibiti a servizi di emergenza da parte dei conducenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna.

Non diversi inconvenienti, d'altro canto, ostacolano il Corpo Forestale della Regione Sicilia e, più in generale, possono proporsi presso le altre regioni a statuto speciale e presso le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Appare perciò indispensabile provvedere con urgenza all'approvazione della presente proposta di legge, per porre riparo ad un'evidente lacuna dell'articolo 138, comma 11, del codice della strada, che solo ove fosse integrato nel senso che si auspica potrebbe davvero corrispondere alla sua stessa, condivisibile, *ratio*.

La medesima esigenza, ispirando l'articolo 69, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ha già indotto analoga integrazione a favore del corpo dei Vigili del Fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo le parole « Corpo Forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ».

[Stampato su carta riciclata ecologica]

DDL12-1660
Lire 500